



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Valentino Lenoci	Presidente
Gian Paolo Macagno	Consigliere
Sabrina Serrelli	Consigliere rel.
Angelo Napolitano	Consigliere
Giuliano Tartaglione	Consigliere

Oggetto: obiezione di
coscienza fiscale
art. 24 L. 196/2009

*principi di diritto

AC – 3/02/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13244/2017 R.G. proposto da:

■■■■■ cf: ■■■■■, rappresentato e difeso
dall'Avv. ■■■■■, dall'Avv. ■■■■■, dall'Avv. ■■■■■
■■■■■ dall'AVV. ■■■■■, dall'AVV. ■■■■■;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso

la sentenza n. 3128/2016 pronunciata in data 6/10/2016 dalla
Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna e depositata il
16/11/2016;



ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal consigliere Sabrina Serrelli,

La Corte osserva:

FATTI DI CAUSA

1. Con la cartella di pagamento n. [REDACTED] veniva notificata al contribuente l'iscrizione a ruolo per euro 70,73, comprensivi di sanzioni ed interessi, conseguente al controllo automatizzato del Modello Unico 2007 relativo all'anno d'imposta 2006, nel quale era stata dichiarata un'imposta a debito per Irpef di euro 1.014,00 e un'imposta a debito per addizionale regionale di euro 70,00. Per il primo titolo il contribuente aveva versato euro 993,06, con una differenza di euro 20,94, per il secondo titolo aveva versato euro 45,38, con una differenza di euro 24,62, dichiarando di aver devoluto il corrispondente importo dell'imposta pari ad euro 25,00 in favore della [REDACTED] e ad euro 25,00 in favore dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così esercitando il diritto di obiezione fiscale per la difesa non armata e per il sostegno economico alle maternità difficili anziché all'aborto.

2. Il contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento e la Commissione Tributaria Provinciale di Modena con sentenza n. 402/2012 dichiarava infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale e rigettava il ricorso ritenendo provati i fatti e neppure contestato l'omesso parziale pagamento delle imposte, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo la sospensione del procedimento con l'invio degli atti alla Corte di Giustizia Europea per la pronuncia in ordine alla legittimità dell'art. 24 della legge 196/2009, che non consente di attivare il diritto fondamentale dell'obiezione di coscienza all'uso delle armi in violazione dell'art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.



In via preliminare, ma subordinata, chiedeva dichiararsi non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 600/1973, nella parte in cui non prevedono che il contribuente possa chiedere il rimborso della parte di imposta che sarebbe destinata a fini non condivisi, e dell'art. 24 della legge 196/2009, nella parte in cui non consente di attivare il diritto fondamentale all'obiezione di coscienza.

In via principale, chiedeva di accertare l'avvenuta corresponsione delle somme a titolo di IRPEF e di annullare la cartella.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava le eccezioni di incostituzionalità delle norme richiamate in quanto prive di fondamento, poiché l'art. 2 della Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili ma richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, fra i quali gli artt. 52 e 53 della Cost. annoverano la difesa della Patria mediante l'impiego delle Forze Armate e il concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno; l'interruzione di gravidanza, poi, è prevista e tutelata da una legge di cui è stata più volte ribadita la legittimità dalla Corte Costituzionale. La Commissione Tributaria Regionale, inoltre, non ravvisava alcun contrasto con l'art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, in quanto il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione non può in alcun modo essere inteso come facoltà dell'individuo di sottrarsi ai doveri di solidarietà economica e sociale; infine, rigettava le eccezioni preliminari sollevate in via subordinata ed il merito della domanda proposta dal contribuente.

4. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, con istanza di trattazione in pubblica udienza. L'Agenzia delle Entrate deposita controricorso.

5. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto procuratore Fulvio Troncone, in data 9/12/2025 ha depositato note scritte,



aderendo alla richiesta di trattazione in pubblica udienza e, comunque, concludendo per la inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

6. Il contribuente in data 20/01/2026 ha depositato memorie insistendo per la cassazione della sentenza impugnata, con o senza rinvio, ferme le preliminari domande di rimessione, con eventuale decisione nel merito, vinte le spese di lite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa la richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza formulata dal ricorrente in memoria.

In adesione all'indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, qualora i principi applicabili siano consolidati (Cass. S.U. n. 14437 del 05/06/2018) e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. S.U., n. 8093 del 23/04/2020).

Deve osservarsi che la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, con la statuizione su questioni nuove, laddove esse si ritiene non abbiano peculiare rilevanza nomofilattica e vengano risolte alla luce dei principi consolidati derivanti dal dettato costituzionale e dalle disposizioni normative in armonia con i primi.

Nel caso di specie, la decisione non involge questioni di particolare rilievo nomofilattico, alla luce dei principi costituzionali ed eurounitari richiamati, di chiara applicazione e non involgenti questioni di dubbia interpretazione.

1. Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione dell'art. 24 della l. 196/2009, l'errata interpretazione della stessa in combinato disposto con la l. 230/1998, in relazione all'art. 10 della Carta dei Diritti



Fondamentali dell'Unione Europea, con richiesta di rimessione preliminare alla Corte Europea.

L'art. 24 citato è interpretato in modo da rendere impossibile l'assegnazione di somme pagate dai contribuenti obiettori a fondi non destinati alle spese militari o alle spese per l'aborto, laddove l'art. 10 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo prevede la libertà di coscienza che comprende anche la libertà di non contribuire a tali spese non condivise.

A tal fine il ricorrente avanza istanza di sospensione del giudizio con rinvio alla Corte Europea affinché espliciti se l'art. 10 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo contenga o meno il diritto all'obiezione di coscienza non soltanto con riferimento al servizio armato, bensì anche avuto riguardo al finanziamento delle spese militari e se, quindi, non sia necessario che il diritto interno preveda che le somme pagate dagli obiettori a titolo di tributo debbano essere imputate ad un capitolo di bilancio che escluda la loro destinazione all'acquisto di armi o all'esecuzione di aborti.

1.1. In via preliminare va esaminata la rinnovata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, volta ad ottenere l'interpretazione dell'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali nel senso di chiarire se contenga o meno il diritto all'obiezione di coscienza al finanziamento delle spese militari e alle spese per l'effettuazione di aborti.

Nel caso in esame non sussiste l'obbligo della Corte di cassazione di sospendere il giudizio e di rimettere la questione alla interpretazione della Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del TFUE, poiché dall'applicazione o dalla non applicazione della norma dell'Unione invocata dalla parte non permangono ragionevoli dubbi interpretativi che impongano l'intervento della Corte di Giustizia; peraltro, la questione sollevata sulla portata della disposizione del diritto



dell'Unione in sostanza non involge la disposizione interna dello Stato membro, comunque conforme al sopra ordinato diritto.

L'art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e religione; ad esso corrisponde l'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Più precisamente, l'art. 10 rubricato "Libertà di pensiero, di coscienza e di religione" prevede quanto segue: 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Se dunque è sancita, per quanto qui di interesse, la libertà di coscienza, nella medesima disposizione normativa sovranazionale viene nel contempo previsto il diritto all'obiezione di coscienza secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio, con un rinvio pertanto alla legislazione nazionale in tema di obiezione.

L'ordinamento nazionale italiano con legge 8 luglio 1998, n. 2301, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" (dopo la legge 15 dicembre 1972, n. 772 rubricata "Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza"), all'art. 1 ha previsto che "I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del



servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge".

La legge 22 maggio 1978, n. 194 recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" all'art. 9 prevede per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie la possibilità di non partecipare agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione.

L'art. 10 citato prevede dunque la libertà di coscienza demandando allo Stato nazionale di disciplinare l'esercizio all'obiezione di coscienza, così intersecandosi i piani di tutela sovranazionale e nazionale con riduzione ad unità e ad armonica composizione degli interessi singoli e collettivi coinvolti.

Al di fuori di siffatta disciplina non vi è spazio per la tutela di convinzioni personali che si estrinsechino nell'ambito della sicurezza nazionale e delle politiche sociali di tutela della maternità in senso ampio intesa e, più in generale, avuto riguardo alle disposizioni concernenti la pretesa impositiva dello Stato.

A fronte del chiaro disposto dell'art. 10 citato che riguarda i diritti fondamentali degli individui, la materia della sicurezza nazionale è demandata agli Stati e disciplinata dai trattati.

Ed infatti l'art. 42 del TUE stabilisce, in materia di sicurezza, che la politica dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri che sulla base dei principi sanciti dalle Carte fondamentali e dalle legislazioni interne danno l'indirizzo e la disciplina nel settore della difesa militare. Allo stesso modo, le politiche sociali di sostegno alla maternità e al diritto all'aborto



nei casi consentiti rientrano nella più ampia discrezionalità degli Stati membri; cionondimeno, il Parlamento europeo con risoluzione non vincolante dell'11 aprile 2024 si è espresso nel senso di invitare il Consiglio dell'UE ad attivare la procedura di modifica dei trattati e quindi dell'art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, che sancisce il diritto all'integrità della persona e all'autonomia del corpo, garantendo altresì il diritto all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva ed il diritto a un aborto sicuro e legale.

In definitiva, può enuclearsi il seguente principio di diritto: «le convinzioni personali con riferimento all'obiezione fiscale per le spese militari e le altre politiche statali non possono trovare spazio di tutela nell'ambito dell'art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e dell'art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che tutela la libertà di coscienza dell'individuo, perché i superiori interessi tutelati dal gettito fiscale e dalle politiche sociali solidaristiche di tutela delle persone trovano disciplina in senso non difforme rispetto alla libertà di coscienza dei singoli nell'interesse della collettività al quale soprintende lo Stato nazionale alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 2 Cost., 81 Cost., 53 Cost».

1.2. Da quanto premesso consegue anche l'inammissibilità del motivo di doglianza articolato ai sensi dell'art.360, primo comma, num. 3 c.p.c.

L'attività della Amministrazione Finanziaria volta al recupero dell'imposta non versata non viola i principi di integrità, universalità ed unità del bilancio sanciti nell'art. 24 della l. 196/2009, in attuazione dell'equilibrio di bilancio sancito dall'art. 81 della Costituzione, né costituisce falsa applicazione della l. 230/1998 recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza", genericamente richiamata dal



ricorrente, e ciò tantomeno alla luce dell'art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE come innanzi interpretato.

2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 602/1973 nella parte in cui non prevedono che il contribuente, ferma l'entità del versamento alle pubbliche finanze, possa ottenere il rimborso di quanto versato o, quantomeno, la compensazione di quanto sarebbe versato in più, per motivi di obiezione di coscienza, in violazione degli artt. 3, 11 e 21 della Costituzione.

Secondo la difesa del contribuente, la decisione del ricorso deve dunque essere preceduta dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale indicata, rilevante ai fini della definizione della causa e non manifestamente infondata. Ed invero, i doveri di solidarietà di cui all'art. 2 della Cost. impongono ai singoli di contribuire alla crescita democratica della società, soprattutto attraverso lo svolgimento di attività che presentino un'utilità sociale e la condotta del contribuente risponde pienamente al disposto costituzionale dell'art.2 Cost.

L'argomento utilizzato nella sentenza impugnata secondo cui le spese militari servono anche per la difesa come previsto dall'art. 11 Cost. deve ritenersi tautologico e non pertinente rispetto alla prospettazione difensiva svolta che mira a sostenere che il ricorrente ha diritto a non contribuire di persona alle attività militari o abortive dell'Amministrazione, e che intende riversare le somme dovute come tributo direttamente ad enti che si occupano delle attività di adempimento dei valori costituzionali.

La motivazione della sentenza di appello è, dunque, mancante, per cui sotto tale profilo la pronuncia è affetta da nullità.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione dell'art. 36 bis del d.P.R.



600/1973, nella parte in cui non prevede il modo di far valere l'obiezione di coscienza fiscale in violazione degli artt. 3, 11 e 21 della Costituzione.

Il ricorrente, anche sotto tale profilo, solleva la questione di costituzionalità con riferimento all'art. 36 bis del d.P.R. 600/1973, sulla base delle argomentazioni svolte nel precedente motivo da far valere anche avuto riguardo alla procedura prevista dall'art. 36 bis.

2.3.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono relativi alla violazione di legge degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 602/1973 e dell'art. 36 bis d.P.R. 600/1973, che viene configurata nel senso dell'illegittimità costituzionale di dette norme rispetto agli artt. 3, 11 e 21 della Cost.

2.3.2. Le questioni di legittimità costituzionali, così come sollevate, non risultano rilevanti, nel senso che il giudizio non possa definirsi indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, né devono ritenersi non manifestamente infondate, nel senso che *prima facie* non può considerarsi che abbiano un fondamento giuridico sufficientemente motivato.

Le disposizioni normative censurate consentono in via generale al contribuente di ottenere il rimborso delle ritenute dirette o dei versamenti diretti (artt. 37 e 38 d.P.R. 602/1973), tra le altre ipotesi, in caso di inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, così come è possibile l'impugnazione della cartella emessa in virtù di procedure automatizzate (art. 36 bis d.P.R. 600/1973) anche sotto il profilo della debenza del tributo, mentre la configurabilità della effettiva sussistenza del diritto alla restituzione o all'annullamento della cartella attiene all'interpretazione delle norme richiamate alla luce di principi fondanti il diritto tributario letti unitamente ai principi costituzionali che regolano la materia, ben potendo rientrare l'interpretazione proposta dalla parte nelle disposizioni normative come concepite dal legislatore.



Deve anche osservarsi che la materia della destinazione e della utilizzazione delle entrate tributarie è disciplinata dalle leggi di contabilità che stabiliscono i principi della universalità, della integrità e della unità del bilancio dello Stato ed impongono che tutte le entrate, da qualunque fonte provengano, costituiscano una massa inscindibile da destinarsi a tutte le spese iscritte in bilancio, per cui le questioni di legittimità oggetto del presente giudizio devono essere comunque dichiarate manifestamente inammissibile, essendo errati i riferimenti normativi censurati relativi alle disposizioni di natura discale e di carattere attuativo delle disposizioni normative in tema di contabilità e di istituzione delle imposte alle quali non può ricondursi la lesione dei principi costituzionali, costituendone invece diretta applicazione.

2.3.3. Tanto premesso, venendo alla doglianza oggetto del motivo di ricorso, si osserva che, in termini di analisi strettamente giuridica, secondo i criteri di contabilità di Stato, rileva il principio di universalità del bilancio e di unitarietà di cassa che non consentono in alcun modo di assegnare preventivamente e, quindi, ex ante la destinazione delle entrate a copertura di determinate spese (salva le ipotesi espressamente previste delle c.d. imposte di scopo), non rilevando nell'ambito del diritto tributario l'impiego della entrata acquisita, bensì piuttosto il rapporto impositivo tra ente e soggetto passivo. La differenza tra imposta e tassa si coglie proprio ove si consideri che la caratteristica della prima è quella di essere dovuta, al verificarsi dei presupposti, a prescindere da una determinata attività posta in essere dall'ente in favore del soggetto obbligato. Proprio in virtù dell'articolo 2 della Costituzione viene in rilievo la funzione di solidarietà (economica) dell'imposta e, quindi, la natura priva di causa della stessa, l'assente finalizzazione dell'imposta ad un determinato obiettivo, proprio per la necessità di ripartizione della spesa pubblica tra i cittadini: laddove si volesse destinare specificamente una parte



della spesa pubblica verso un determinato obiettivo, sulla base della scelta volontaristica del singolo, la minore imposta pagata dall'uno comporterebbe la maggiore imposta a carico di altri e ciò in violazione del principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53, comma 1, della Cost.

Non è dunque possibile nemmeno una rinuncia da parte dello Stato all'imposta che, subordinata al principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, assume sotto questo profilo la connotazione di obbligazione di riparto secondo i criteri di equa distribuzione progressiva del carico fiscale di cui all'art. 53, comma 2, della Cost., con soccombenza delle ragioni personali che rimangono nella sfera soggettiva del singolo rispetto alle esigenze della collettività. Da tanto consegue l'infondatezza delle censure di cui al secondo ed al terzo motivo di ricorso.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma num.4, c.p.c., l'omessa pronuncia su un punto specifico -pretesa incompletezza del versamento-, in assenza di interpretazione adeguatrice in virtù del concreto mutato atteggiarsi dei principi dell'ordinamento anche in materia tributaria, con conseguente mancanza della motivazione sul punto.

Secondo il ricorrente l'obiezione fiscale è per sua natura un'obiezione di coscienza e il principio dell'unità ed integrità del bilancio (art. 24 della L. 185/2009) che vieterebbe un'indicazione di spesa perché tutte le entrate servono per tutte le spese risulta temperato ove si consideri che esistono delle imposte di scopo, cioè avente una destinazione precisa che rendono più flessibile il dogma in questione, sebbene essi non si configurino come obiezioni fiscali bensì piuttosto come opzioni secondo la coscienza del contribuente (si pensi all'8x1000 per il finanziamento delle confessioni religiose o il 5x1000 per gli enti non commerciali). Deve anche rilevarsi che il versamento eseguito dal



contribuente è stato rivolto ad un ente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ente che ha rilasciato la ricevuta in atti.

Ed infatti, il contribuente, portando la medesima cifra in detrazione dalla dichiarazione dei redditi IRPEF, ha provveduto a devolvere la somma di euro 25,00 in favore dell'UNSC (Ufficio Nazionale per il Servizio Civile) come versamento-contributo al Fondo Nazionale per il Servizio Civile istituito presso la Presidenza del Consiglio di Ministri, e la somma di euro 25,00 a favore della [REDACTED] come realtà che sostiene economicamente mamme in gravidanza per superare le difficoltà e portare avanti il percorso. Da tanto consegue che il contribuente ha pagato quanto dovuto e pertanto si deve dichiarare adempiuto l'obbligo di contribuire secondo il dettato costituzionale degli artt. 2, 52 e 53 della Cost. e che la Commissione Tributaria Regionale non ha motivato sul punto.

4.1. Il quarto motivo è infondato.

4.2. La doglianza si riferisce all'omessa pronuncia ed all'omessa motivazione in relazione all'incompleto versamento dell'imposta.

Nel caso in esame non è contestata dal contribuente la parziale omissione del versamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006, di cui alla cartella automatizzata, dal momento che questi, in virtù dell'obiezione fiscale in atti descritta, ha provveduto ad effettuare il pagamento ad enti diversi, e cioè l'Ufficio Nazionale per il servizio civile e la [REDACTED]

Non vi è sul punto né un'omessa pronuncia, né un'omessa motivazione, avendo la Commissione Tributaria Regionale, dopo aver esposto la vicenda processuale nella parte dedicata al fatto, esaminato nella sezione riservata al diritto l'oggetto della controversia, svolgendo riflessioni generali sul tema dell'obiezione fiscale ed esaminando poi la questione specifica e non riconoscendo la facoltà del contribuente nel



destinare parte dell'imposta dovuta a titolo di Irpef in favore di Enti con precipue finalità.

Per quanto esposto al punto che precede può affermarsi il seguente principio di diritto: «per la natura acausale dell'imposta quanto all'impiego della risorsa acquisita, la destinazione di una parte della somma dovuta a titolo di IRPEF ad Enti -a prescindere dalla natura degli stessi e dalla loro riferibilità o meno allo Stato- che perseguono obiettivi condivisi dal contribuente consente di ritenere sussistente l'omissione, benché parziale, dell'obbligo di contribuire alla spesa pubblica, per quanto non versato a titolo di imposta dovuta, non spettando al singolo la ripartizione delle entrate e la destinazione delle stesse, alla luce dei sopra richiamati principi di cui agli artt. 2 e 53 Cost.»

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 136 bis del d.P.R. 600/1973 per l'illegittima emissione della cartella impugnata stante l'insussistenza del debito tributario.

In subordine il ricorrente evidenzia che non poteva essere accertato un versamento incompleto, essendo stato dimostrato con la produzione delle ricevute in atti il versamento di quanto dovuto al pubblico erario. Nel caso delle spese per la Difesa, il versamento era avvenuto direttamente alle casse della Pubblica Amministrazione, visto che l'ente beneficiario era stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; nel caso delle spese per l'aborto il versamento era avvenuto direttamente ad un ente che concretamente esplica le prestazioni di assistenza alla maternità che la legge 194/1978 prevede ma l'amministrazione pubblica non attua.

5.1. Il quinto motivo va assorbito nel rigetto dei precedenti, essendo stato chiarito che l'omissione contributiva sussiste in ogni caso non avendo il contribuente proceduto integralmente al versamento



della somma prevista a titolo di Irpef, destinando volontariamente una parte dell'importo ad altro titolo ed enti diversi dallo Stato centrale.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

La Corte,

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, spese che liquida in euro 500,00 a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026

Il Presidente
Valentino Lenoci

